

38674-18



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci

- Presidente -

Sent. n. sez. 365

Angelo Matteo Socci

CC - 16/3/2018

Andrea Gentili

R.G.N. 45508/2017

Alessio Scarcella

Motivazione semplificata

Ubalda Macrì

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da (omissis) nato a (omissis)
avverso l'ordinanza in data 7.9.2017 del Tribunale di Catania,
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 7.9.2017 il Tribunale di Catania ha rigettato il ricorso di riesame proposto da (omissis) ed ha confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari in data 8.8.2017 di due canne fumarie, a servizio dei locali di ristorazione-pizzeria dell'esercizio commerciale "(omissis)" sul presupposto che dette canne determinassero "molestie olfattive" in danno dei condomini dei piani sovrastanti, così integrando l'illecito penale di cui all'art. 674, ultima parte, cod. pen.

2. Con un unico motivo di ricorso, l'indagato deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per mancanza di motivazione del *fumus commissi delicti*. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame aveva sostenuto in modo apodittico, senza spiegare se fossero stati o meno superati i

ind

livelli di tollerabilità, che gli odori provenienti dal suo esercizio commerciale, diversamente definiti "fumi e vapori", rientravano nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 674 cod. pen., ritenendo non necessario svolgere accertamenti in concreto, sul presupposto che, in sede di deliberazione cautelare, dovevano ritenersi ampiamente sufficienti le dichiarazioni rese dalle persone offese nei plurimi esposti in cui v'era il richiamo alla comunicazione di notizia di reato. Il Tribunale avrebbe dovuto comunque accertare la "normale tollerabilità", né il requisito poteva ritenersi integrato dalla circostanza richiamata nel verbale di sequestro secondo cui "i vicini del piano superiore erano costretti a chiudere le finestre ed a ricorrere anche in un caso alle cure mediche". La documentazione fornita dall'Accusa era costituita unicamente dalla comunicazione della notizia di reato e dal verbale di sequestro: i plurimi esposti contenenti le dichiarazioni delle presunte persone offese non erano stati mai prodotti e non potevano essere sostituiti con i richiami *per relationem* contenuti nel verbale di sequestro, in assenza di un riferimento temporale specifico. Nonostante la deduzione dell'esistenza di un impianto ecologico con una cappa aspirante ecologica che consentiva l'assorbimento ed eliminazione di circa l'80% delle sostanze odoranti e contaminanti prodotte ed una centrale di deodorazione e filtrazione ad alta efficienza che consentiva un'ulteriore filtrazione delle sostanze organiche e chimiche, già pretrattate dalla cappa ecologica, il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 674 cod. pen. Singolarmente, il Tribunale aveva fatto ricorso ad internet, in palese violazione del contraddittorio (nessun atto di polizia aveva parlato di friggitrice per la preparazione di fritti e/o fornelli per la preparazione di hamburger), per poi eseguire un'estrapolazione errata del dato reale: infatti, dal sito della ditta emergeva che egli gestiva due locali, di cui uno era solo pizzeria ad (omissis), ove era stato effettuato il sequestro, e l'altro era solo ristorante in (omissis) il che dimostrava ulteriormente l'assoluta carenza di materiale utilizzabile dal Tribunale a fondamento del proprio accertamento sul *fumus*. Decisiva poi era la nota dell'Arpa secondo cui, per il tipo d'attività, non era necessario espletare alcuna misurazione, trattandosi di emissioni insignificanti. Il Tribunale aveva dato per scontato che "i fumi, i vapori, gli odori ed il calore" prodotti dalla pizzeria erano potenzialmente nocivi e/o nauseabondi e che pertanto potevano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. nella specie, la presenza delle autorizzazioni escludeva il reato ed al limite era configurabile la violazione dell'art. 844 cod. civ.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanze pronunciate in materia di misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (così, tra le più recenti, Sez. 2, n. 18951 del 14.3.2017, Napoli e altro, Rv 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893, SSUU., n. 25932 del 26 giugno 2008, Ivanov, Rv. 239692; in precedenza, con la sentenza Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710, è stato precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta). Infatti il controllo operato dai giudici di legittimità investe la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (in tal senso, Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916; Sez. 6, n. 3529 dell'1/2/1999, Sabatini, Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104)

3.2. Nella specie, il ricorrente deduce doglianze di fatto che non attengono alla violazione di legge ma mirano a contestare la sussistenza dei presupposti della misura applicata. Sennonché il Tribunale del riesame ha valorizzato la comunicazione della notizia di reato redatta in data (omissis) dal personale del Commissariato di pubblica sicurezza di (omissis) che, dopo la segnalazione di numerose persone offese e gli accertamenti eseguiti *in loco*, aveva riscontrato che le canne fumarie in oggetto - anche in violazione dell'art. 60 del regolamento comunale che prescriveva il prolungamento al di sopra del colmo del tetto per consentire la dispersione dei fumi e degli odori senza arrecare molestie ai terzi -, disperdevano i fumi all'altezza del piano terra, all'interno di un pozzo di luce di circa mq 4 con un'unica apertura a cielo aperto su cui si affacciavano i balconi e le finestre delle abitazioni soprastanti. Di qui il sequestro per evitare la prosecuzione e l'aggravamento delle conseguenze del reato. Il Tribunale del riesame ha condivisibilmente ricordato che la valutazione del *fumus* non si traduceva nel sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, essendo sufficiente l'accertamento della possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato con la formulazione di un plausibile giudizio prognostico in merito alla probabile condanna dell'indagato. Ha, poi, evidenziato in fatto che, pur a voler ritenere il funzionamento di forni elettrici per la pizza, tale circostanza non escludeva le molestie olfattive procurate dalle friggitrici mentre la presenza delle autorizzazioni non escludeva di per sé il reato con rilevanza solo civilistica della fattispecie. A fronte della doglianza che l'art. 60 del

regolamento comunale non sarebbe stato applicabile, ha precisato che l'art. 56, comma 3, prevedeva in ogni caso il carattere vincolante delle norme tecniche anche per gli edifici preesistenti, purché tali norme fossero risultate compatibili con gli interventi di ristrutturazione edilizia, circostanza realizzabile nella pratica perché l'elevazione delle canne fumarie oltre il colmo del tetto costituiva un intervento ampiamente praticabile senza pregiudizio alcuno per lo stabile.

3.3. Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata sia immune dalle censure sollevate e risulti ampiamente motivata in ordine tanto al *fumus* che al *periculum*.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Così deciso, il 16 marzo 2018.

Il Consigliere estensore

Ubalda Magri



Il Presidente

Luca Ramacci

